

 M.I.M. <i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> <i>Dipartimento per il sistema educativo di</i> <i>istruzione e formazione</i> <i>Direzione Generale</i> <i>per gli ordinamenti scolastici e la</i> <i>valutazione del sistema nazionale</i> <i>di istruzione</i> Ufficio II	 “I.C SCHERILLO - PIRANDELLO - SVEVO ” Codice meccanografico: NAIC8HY00C Codice Fiscale: 95350590634 <i>Sede Primo Grado Via Can. Scherillo, 34/38</i> <i>Plessi Infanzia e Primaria Via Stanislao Manna,23</i> <i>Tel. Sede Centrale 081/7672324</i> <i>Tel. Plesso Infanzia e Primaria 081/9631793</i> mail: naic8hy00c@istruzione.it pec: naic8hy00c@pec.istruzione.it www.scherillopirandelloosvevo.edu.it		
		UNIONE EUROPEA FSE	UNIONE EUROPEA FESR

IC SCHERILLO-PIRANDELLO-SVEVO-NAPOLI
Prot. 0003626 del 18/12/2025
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Allegato al Regolamento di istituto

Riferimenti normativi

Il Procedimento disciplinare è regolamentato dalla seguente normativa:

- D.P.R. n. 249/98 (modificato dal D.P.R. n. 235/2007) Statuto delle studentesse e degli studenti;
- D.P.R. n.134 /2025 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Legge n. 70 del 17 maggio 2024 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo” che ha sostituito e potenziato la precedente Legge 71/2017;
- Codice disciplinare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (redatto in coerenza con l’art. 1 legge 17 maggio 2024, n. 70;
- Decreto Ministeriale n 183 del 7 settembre 2024 di adozione delle nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica;
- Circolare dell’11 luglio 2024 del M.I.M. in merito al divieto assoluto di utilizzo dello smartphone nelle scuole del primo ciclo;
- Regolamento di Istituto vigente;
- Patto educativo di corresponsabilità;
- PTOF, con particolare riferimento all’educazione civica intesa come valorizzazione dell’ insegnamento trasversale , sensibilizzazione degli studenti alla cittadinanza responsabile, rafforzamento della collaborazione con le famiglie alla condivisione degli obiettivi, al rispetto dei ruoli, alle procedure di decisione e all’assunzione di responsabilità, fattori essenziali di successo della attività educativa.

Art. 1 Principi del provvedimento e sanzioni disciplinari

Il procedimento disciplinare si basa sui seguenti principi, necessari alla tutela dei soggetti coinvolti:

- tempestività
- diritto alla difesa.

Per le infrazioni sono previsti appositi provvedimenti disciplinari che sono sempre temporanei e commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività.

Le finalità sono le seguenti:

- far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti
- impedirne la ripetizione
- favorire la correzione di atteggiamenti

scorretti. I principi ispiratori sono:

- riparazione del danno
- considerazione della situazione personale dell'alunno
- determinare riflessione e crescita per tutto il gruppo classe
- sensibilizzare l'intera classe alla collaborazione con il singolo alunno sanzionato.

I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuirne il loro valore educativo. Sono previsti i seguenti provvedimenti sanzionatori:

1. rimprovero verbale privato o in classe;
2. comunicazione scritta alla famiglia sul RE;
3. ammonizione scritta sul R.E. e convocazione dei genitori.

Tali sanzioni possono essere comminate dal singolo docente.

Art. 2 Allontanamento dalla lezioni , con obbligo di presenza a scuola.

- a. nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica dell'alunno/a **fino a n. 2 giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica . La scuola nell'ambito della propria autonomia individua i docenti incaricati di realizzare tali attività.
- b. nel periodo di allontanamento dalle lezioni dell'alunno/a **da n. 3 giorni a n. 15 giorni** , il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale , commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato m l'allontanamento. Tali attività si svolgono presso le strutture ospitanti, individuate con avviso pubblico del M.I.M, con le quali la scuola ,nell'ambito della propria autonomia , stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.
Fino al reperimento di tali strutture o in caso di indisponibilità delle stesse, le attività di solidarietà e cittadinanza sono svolte a favore della scuola.
- c. Nel caso di allontanamento **superiore a n. 15 giorni** , da parte del Consiglio di Istituto , la scuola promuove in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione , alla responsabilizzazione e al reintegro , ove possibile, nella comunità scolastica.

Si precisa che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla

valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

Art. 3 Le fasi del procedimento

Le fasi procedurali sono le seguenti:

1. notifica scritta alla famiglia di avvio del procedimento;
2. valutazione circa l'opportunità di una prima convocazione per audizione dello studente e dei genitori;
3. convocazione del Consiglio per l'eventuale irrogazione della sanzione correlata all'infrazione, come tipizzati nel Codice disciplinare, nell'ambito della seduta audizione a difesa dello studente e dei genitori;
4. delibera di irrogazione della sanzione, debitamente motivata da parte dell'organo collegiale;
5. adozione scritta della delibera del provvedimento da parte del DS e relativa motivazione gradualità, e proporzionalità, con specificazione dettagliata della modalità di esecuzione della sanzione;
6. data esplicita di termine del procedimento e relativa comunicazione di conclusione.

Art. 4 L'Organo di Garanzia e impugnativa

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha compiti legati all'ambito disciplinare ed è legato all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria. L'istituto ha il proprio Organo di Garanzia, e ad esso può ricorrere chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione.

Composizione

L'Organo di Garanzia nella scuola secondaria di primo grado è composto da:

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
- due rappresentanti dei docenti nominati dal Consiglio di Istituto
- due rappresentanti dei genitori

Incompatibilità

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso anche ai non eletti per le rispettive componenti.

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- qualora il componente dell'OdG sia docente o genitore della medesima classe dello

studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

Procedure e tempi

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'OdG, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'irrogazione della sanzione.

Il Presidente convoca l'OdG entro 3 giorni dalla presentazione dell'istanza con convocazione ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; l'avviso contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

Le competenze del presidente

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Reclami

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, da inoltrare al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'Organo di garanzia regionale

Le funzioni dell'organo di garanzia Regionale sono finalizzate a evadere e verificare le segnalazioni e/o i reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore, o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento (Statuto delle studentesse e degli studenti), anche contenute nei regolamenti degli Istituti (funzione complementare degli organi di garanzia interni all'istituto), emettendo poi pareri e considerazioni al riguardo.

Quindi, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva; la decisione è subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia regionale.

L'istruttoria

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Composizione

L'organo di garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto, di norma da:

- due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti
- tre docenti
- un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

I termini del parere

Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Art.5 – Uso del cellulare e dispositivi elettronici personali a scuola

1. E' fatto espresso divieto vietato dell'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche curriculari e extra curriculari, ad eccezione di gravi e documentate motivazioni per alunni BES necessitanti di monitoraggio medico o di misure compensative.
2. Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici non autorizzati rappresenta un elemento di distrazione, di disturbo e di mancanza di rispetto.
3. Il loro utilizzo si configura pertanto come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Il divieto è così regolamentato:

- **È vietato** utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola,
- La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità, con finalità educative.
- I predetti dispositivi, se in possesso degli alunni durante la permanenza a scuola, devono essere spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi.
- E' fatto espresso divieto di tenerli sul banco o tra le mani.
- **Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA).** in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire agli studenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti.
- Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
- All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone.
- Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono "attività didattica" a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso del cellulare limitato alle comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti dall'attività in corso.
- Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

DIFFUSIONE IMMAGINI E/O DATI PERSONALI ALTRUI NON AUTORIZZATI

E' utile ricordare che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet o MMS – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola.

Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili. Naturalmente anche la pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di autorizzazione – laddove necessaria- da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei...) può configurarsi come infrazione.

USO CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI A FINI DIDATTICI PER I DOCENTI

E' comunque fatta salva la possibilità per i docenti di utilizzare dispositivi elettronici personali per tutte le operazioni inerenti la gestione del Registro di classe.

E' inoltre consentito ai docenti la possibilità di organizzare la propria attività didattica mediante utilizzo dei diversi dispositivi elettronici.

Art. 6 - DOVERI DI VIGILANZA

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Qualunque infrazione esige la tempestiva segnalazione al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori di eventuali infrazioni di tale divieto.

Quadro di sintesi delle infrazioni relative all'allontanamento dalle lezioni

Giorni di Allontanamento	
1	Sottrazione di materiale altrui e/o danneggiamento volontario; Comportamenti scorretti durante uscite, visite, progetti.
2	Contravvenire al divieto di fumo.
3	Insulti e utilizzo di termini volgari o offensivi verso docenti, compagni o personale ATA; Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di esclusione.
da 4 a 5	Danneggiamenti attrezzature di laboratorio.
6	Violazione norme di sicurezza.
da 7 a 10	Ricorso alla violenza o atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe
da 11 a 13	Infrazioni che si ripetono dopo sanzioni già applicate da 3 a dieci giorni (RECIDIVA)
14	Infrazioni che si ripetono dopo sanzioni da sette a dieci giorni (RECIDIVA)
superiore a 15	Atti che costituiscono pericolo per operatori e utenti (violenza fisica e uso di corpi contundenti); Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento).

Quadro di sintesi delle infrazioni relative all'allontanamento dalle lezioni per atti che

ricondono a bullismo e/o cyberbullismo.

Infrazione	Condotta	Sanzione
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno riceve chiamate o notifiche di messaggi	Prima violazione: richiamo verbale. Seconda violazione: nota disciplinare.
	L'alunno utilizza il cellulare	Prima violazione: nota disciplinare. Seconda violazione allontanamento di 1 giorno
	L'alunno utilizza il cellulare durante una verifica scritta	Nota disciplinare e allontanamento di 2 giorni
Violazione della riservatezza delle persone in ambienti scolastici	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio.	Nota disciplinare e allontanamento da 2 a 3 giorni
	L'alunno, mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora, diffonde a terzi, senza consenso degli interessati, foto, video e audio.	Nota disciplinare e allontanamento da 3 a 5 giorni
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e allontanamento da 3 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e allontanamento di 15. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e allontanamento da 3 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e allontanamento di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e allontanamento da 3 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e allontanamento di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e allontanamento da 5 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e allontanamento di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivo dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e allontanamento da 5 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e allontanamento di 15 giorni.
<i>Flaming</i>	Aggressione verbale in un social o in un forum	Nota disciplinare e allontanamento da 5 a 14 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e allontanamento di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.

<i>Harassment</i>	Aggressione verbale one-to- one in rete	Nota disciplinare e allontanamento da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e allontanamento di 15 giorni.
<i>Cyberstalking</i>	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e allontanamento da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e allontanamento di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
<i>Denigration</i>	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e allontanamento da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e allontanamento di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
<i>Impersonation</i>	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e allontanamento da 5 a 15 giorni. In caso di recidiva nota disciplinare e allontanamento di 15 giorni.
<i>Outing and trichery</i>	Propagazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e allontanamento da 2 a 14 giorni. In caso di recidiva per fatti gravi nota disciplinare e allontanamento di 15 giorni. Se condotta ritenuta gravissima: allontanamento superiore a 15 giorni.
<i>Exclusion</i>	Esclusione o espulsione da un gruppo presente in rete	Nota disciplinare e allontanamento da 2 a 5 giorni

